Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 18 luglio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1961, n. 562.

Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, costituito dalla legge 16 giugno 1939, n. 968, per effetto della trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale di che all'articolo 14, n. 7, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Art. 2.

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo stabilito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio dell'Istituto, esistente alla data di pubblicazione della presente legge, le aziende di credito partecipanti dovranno all'uopo costituire presso l'Istituto stesso.

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto dell'Istituto.

Art. 3.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, sono estese, ad ogni effetto, le norme stabilite nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683.

E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — GONELLA — PELLA — TRABUCCHI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 giugno 1961, n. 563.

Vendita a trattativa privata a favore della Cassa marittima meridionale dell'area demaniale sita in Napoli, alla località Mandracchio, estesa mq. 1.800 e confinante con area demaniale, ex vico II San Nicola alla Dogana, ex via San Nicola alla Dogana e via Guglielmo Marconi, per il prezzo di L. 437.000.000, delle quali L. 350.000.000 da riassegnare al bilancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione della nuova sede dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Cassa marittima meridionale, per il prezzo di lire 437.000.000, dell'area demaniale sita in Napoli, località Mandracchio, estesa metri quadrati 1.800 circa e confinante con area demaniale, ex vico II San Nicola alla Dogana, ex via San Nicola alla Dogana e via Guglielmo Marconi.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per provvedere alla costruzione in Napoli della nuova sede dell'Ufficio tecnico erariale.

Lo stanziamento della predetta somma sarà disposto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 3.

All'onere di lire 350.000.000, previsto dal precedente articolo 2, sarà provveduto con un'aliquota del provento della vendita autorizzata con l'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 luglio 1961, n. 564.
Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico degli uscieri è aumentato di 700 posti così ripartiti:

uscieri giudiziari . n. 658
uscieri capi . » 42

Il quadro 67 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è modificato secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.

Art. 3.

Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sono aumentate di un importo pari al loro attuale ammontare.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 430.000.000 derivante dalla attuazione dell'articolo 1 della presente legge per stipendi, aggiunta di famiglia ed oneri riflessi, relativamente ai diversi esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, si provvederà con il maggiore gettito di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

TABELLA DEI RUOLI PER LA CARRIERA DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REPUBBLICA CHE MODIFICA IL QUADRO 67 ANNESSO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16:

Uffici giudiziari.

Qualifica	Organico
Uscieri capi	n. 142
Uscieri	» 1858

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 565.
Stanziamento di L. 41.542.000.000 al cap. 171 (restituzione I.G.E.) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-1961 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Quinto provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1198 e 19 ottobre 1960, n. 1197;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Lo stanziamento del cap. n. 171 « Restituzioni, ecc. d'imposta generale sull'entrata » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61 è aumentato di L. 41.542.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1961, n. 566.
Assegnazione di fondi per lire 44.479.000.000 allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-1961, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Sesto provvedimento)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1198 e 19 ottobre 1960, n. 1197;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 172. — Restituzioni, ecc. di tasse, ecc. . . . . L. 560.000.000
Cap. n. 173. — Restituzioni, ecc. di addizionale, ecc. . . . . . » 82.000.000

Cap. n. 194. — Restituzioni e rimborsi	L.	30.000.000
Cap. n. 227. — Restituzioni e rimborsi	»	10.650.000.000
Cap. n. 228. — Restituzioni, ecc. dell'addizionale, ecc.	»	492.000.000
Cap. n. 257. — Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 258. — Restituzione di imposte, ecc. sui filati, ecc.	»	1.200.000.000
Cap. n. 272. — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	»	30.000.000.000
Cap. n. 287. — Restituzioni, ecc. dell'addizionale, ecc.	»	1.065.000.000
	L.	44.479.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo del o Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservar.o e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1961.

Modificazione della concessione temporanea d'importazione di tessuti di lana o di peli fini, ecc.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 9 Finanze, foglio n. 376;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 23 marzo 1961;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo scopo della concessione d'importazione temporanea dei tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 gr. il metro quadrato, prorogata per ultimo col decreto ministeriale 2 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 7 aprile 1961, è così modificato: « per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1961
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 103. — BENNATI

(4273)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Inquadramento di alcuni tabacchi lavorati, di produzione estera, nei prezzi di tariffa di vendita al pubblico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1985;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;

Visto il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1960, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 347;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di alcuni nuovi tipi di sigarette di produzione estera nella classificazione di cui alla Tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, in base ai prezzi richiesti dai fornitori;

Ritenuto che occorre provvedere altresì alla variazione dell'inquadramento di alcuni tipi di sigarette di produzione estera nella classificazione di cui alla Tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, in base ai nuovi prezzi richiesti dai fornitori;

Decreta:

Articolo unico.

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, i seguenti tipi di sigarette di produzione estera sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

SIGARETTE DI PRODUZIONE ESTERA PROVENIENZA PAESI TERZI

Svizzere:

Laurens export filtra, L. 17.000 il kg. convenzionale più dazio;

Laurens Orange (variazione), L. 17.000 il kg. convenzionale più dazio;

Laurens filtra vert (variazione), L. 17.500 il kg. convenzionale più dazio;

Virginia n. 1 superfiltre (variazione), L. 16.000 il kg. convenzionale più dazio;

Inglesi:

Craven « A » filter long size, L. 16.750 il kg. convenzionale più dazio;

Craven « A » (variazione), L. 16.750 il kg. convenzionale più dazio.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1961
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 119. — MONACELLI

(4216)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano, dal 15 al 25 settembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, n. 8967, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Ancona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese ai numeri 35, 37, 68 e 105 le seguenti strade:

a) (35) Camerano - Castelfidardo e Camerano Osimo (km. 5,200): nel tronco Camerano - via degli Sbrozzoli - via Zingari - Ponte Aspio per Osimo Strada statale 16, presso stazione di Osimo;

b) (37) Camerano - Offagna (km. 3,200): nel tronco Zingari bivio Sbrozzoli - Zingari bivio Aspio Terme Aspio Terme - Strada statale n. 16 a ponte Aspio presso stazione Camerano;

c) (68) (Loreto) - complementare (sulla direttrice Loreto-Ancona) (km. 2,400): tronco residuo Zingari dal bivio Aspio Terme - agli Angeli sulla Cameranese;

d) (105) Sirolo e Numana - Osimo (km. 4,200): nel tronco via Coppo fra incrocio Ponte Lauro e quadrivio Zingari, tratto Zingari fino al bivio Aspio, per la stazione di Osimo;

Visto il voto n. 1142 del 19 maggio 1961, con il quale il Consiglio superiore ha espresso il parere che le dette strade possano essere classificate provinciali perchè riconosciute in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le seguenti strade:

a) *Camerano-Castelfidardo* e *Camerano-Osimo*: nel tronco Camerano - via degli Sbrozzoli - via Zingari - Ponte Aspio per Osimo - sulla Strada statale n. 16 presso stazione di Osimo;

b) *Camerano-Offagna*: nel tronco Zingari bivio Sbrozzoli - Zingari bivio Aspio Terme presso stazione Camerano;

c) (Loreto) *complementare* (sulla direttrice Loreto-Ancona); tronco residuo Zingari dal bivio Aspio Terme agli Angeli sulla Cameranese;

d) *Sirolo e Numana-Osimo*: nel tronco via Coppo fra incrocio Ponte Lauro e quadrivio Zingari, tratto Zingari fino al bivio Aspio, per la stazione di Osimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4240)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1961, presentata dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa 9-6, relativa all'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 5 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4270)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita con invalidità, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con invalidità e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze:

Tariffa 8Ja, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 dicembre 1957).

Tariffa 8Ju, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 dicembre 1957).

Tariffa 10Ja, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 dicembre 1957);

Tariffa 10Ju, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 dicembre 1957).

Condizioni particolari di polizza per il pagamento anticipato del capitale assicurato in caso di invalidità.

Roma, addì 5 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4268)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei professionisti ed artisti e delle disciolte federazioni già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1960 con il quale il dott. Giuseppe Borghesi è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei cessati Sindacati nazionali e periferici già aderenti alla confederazione stessa;

Considerato che il dott. Giuseppe Borghesi è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pietro Forgnone, direttore degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei cessati Sindacati nazionali e periferici già aderenti alla Confederazione stessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Borghesi, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di una zona di terreno sita in comune di Viadana (Mantova) località San Matteo delle Chiaviche - Bonifica del Navarolo - Agro Cremonese Mantovano.

Con decreto 28 giugno 1961, n. 236, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, con il quale è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Navarolo - Agro Cremonese Mantovano, riportata nel catasto del comune di Viadana (Mantova) al foglio n. 17, mappale 152, di Ha. 0.17.14.

(4207)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Liveri (Napoli)

Con decreto interministeriale 10 aprile 1961, n. 743, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere nella bonifica dei torrenti di Nola, della estensione di mq. 112,90, riportata nel catasto del comune di Liveri (Napoli) al foglio n. 5, non distinta con numero di particella in quanto facente parte dei canali e fossi di scolo, allibrati alla partita speciale « Acque pubbliche » esenti da estimo, partita 4, pag. 20 del predetto Comune.

(4284)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Giurisprudenza

Il dott. Andrea Pagano, nato a San Marzano sul Sarno il 19 maggio 1921, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Napoli l'8 gennaio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(4289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 17 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	599,46	600,25	600.20	600,05	598 —	599,90	599,90	599,50	598,75	600 —
Fr. Sv.	143,81	143,81	143,81	143,82	143,80	143,82	143,8225	143,82	143,82	143,81
Kr D.	89,49	89,50	89,49	89,50	89,45	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50
Kr. N.	86,52	86,52	86,51	86,51	86,50	86,54	86,525	86,52	86,53	86,53
Kr. Sv.	120,13	120,04	120,03	120,055	119,95	120,05	120,045	120,02	120,02	120,03
Fol.	172,74	172,75	172,76	172,745	172,75	172,75	172,75	172,75	172,75	172,75
Fr. B.	12,46	12,45	12.4730	12,475	12,4675	12,47	12,4675	12,45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,68	126,65	126,66	126,66	126,65	126,71	126.655	126,70	126.66	126,65
Lst.	1728,08	1728 —	1728,33	1728,30	1727.75	1728,18	1728,15	1728,10	1727,95	1728,25
Dm. occ.	156 —	156 —	156,02	156 —	155,95	156 —	155,98	156 —	155,99	156 —
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,0575	23,98	24,06	24,05	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,57	21,575	21,60	21,55	21,60	21,57	21,56	21,60	21,59	21,58

Media dei titoli del 17 luglio 1961

Rendita 3,50 % 1906	89,50
Id. 3,50 % 1902	91,55
Id. 5 % 1935	105,60
Redimibile 3,50 % 1934	97 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % 1936	99,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	599,975
1 Franco svizzero	143,821
1 Corona danese	89,501
1 Corona norvegese	86,517
1 Corona svedese	120,05
1 Fiorino olandese	172,747
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1728,225
1 Marco germanico	155,99
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo Port.	21,555

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Consolidato 3,50 % (1906)	879.794	Famiglia D'Oria, in Genova	10.678,50
Id.	879.803	Fedecommesseria Virginia D'Oria fu Agostino, moglie di Stefano D'Oria fu Paolo, in Genova	1.508,50
Redimibile 3,50% (1934)	511.452	Amministrazione della famiglia D'Oria, in Genova	686 —
Consolidato 3,50 % (1906)	872.684 (nuda proprietà)	Petriconi Gianna fu Giannino, minore sotto la patria potestà della madre Mancini Bianca fu Ercole, ved. Petriconi Giannino, dom. in Roma, usufrutto a De Giovanni Augusta fu Francesco ved. di Petriconi Ferdinando, dom. a Roma (con fede di vita)	661,50
Redimibile 5 % (1936)	12.151 (nuda proprietà)	Come sopra	900 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 7 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2208)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei vari ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200/268/3.4.D del 28 gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria ai fini del reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca:

1) concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

2) concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

3) concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo Uffici del registro;

4) concorso per esami a quattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Ruolo Dogane;

5) concorso per esami a cinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

6) concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono essere forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti della forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9 e 10 categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella-allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1401, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

8) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 7) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pub-

blica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo età per l'ammissione ai concorsi.

Coloro che intendano avvalersi del disposto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, dovranno dichiarare espressamente di essere cittadini italiani di lingua tedesca e di voler sostenere le prove di esame, di cui al programma in allegato, in lingua tedesca.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e conterrà, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i cittadini che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale,

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi di 1ª categoria per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ul-

timo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali nonchè di quelle pratiche si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

I cittadini italiani di lingua tedesca che partecipano ai concorsi di cui al presente bando, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere le prove di esame nella lingua tedesca. In tal caso essi dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Le prove scritte dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Le prove orali e quelle pratiche avranno luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali e pratiche saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quelle orali e pratiche i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Prova orale

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 357. — BENNATI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Parte terza:

Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

ordinamento degli archivi;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statisica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Parte terza:

Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprede inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statistica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari. - Ruolo Uffici del registro.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali dell'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Parte terza:

Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1815 (elementi);
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni elementari di statistica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Ruolo dogane.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto) e formazione di un prospetto statistico.

Parte terza:
Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni elementari di geometria piana e solida;
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);
nozioni elementari di statistica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 5

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a cinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Ruolo uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Risoluzione di un problema elementare di aritmetica (compresa la regola del tre composto) o di meccanica o di fisica, o di elettrotecnica.
Disegno in scala di una parte di macchina, ricavato da uno schizzo quotato, o schema d'inserzione di uno strumento di misura (amperometro, voltametro, wattometro, contatore).

Parte terza:
Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Parte prima:
Aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).
Nozioni elementari di geometria piana fino e compreso i poligoni simili.
Nozioni elementari di geometria solida (superfici e volumi del parallelepipedo, del prisma, del cilindro, del cono, della sfera).

Parte seconda:
Nozioni di meccanica elementare (Forze, moto uniforme, rettilineo e circolare; caduta dei gravi nel vuoto; macchine semplici e leggi relative).
Nozioni di termofisica elementare (Termometri, dilatazione termica; quantità di calore; trasmissione del calore; cambiamento di stato; distillazione; combustibili e loro potere calorifico).
Nozioni di elettrofisica (Corrente elettrica; circuito elettrico; resistenza; legge di Ohm; collegamenti in serie ed in parallelo; lavoro della corrente elettrica; legge di Joule; magneti permanenti ed elettromagneti; induzione elettromagnetica; correnti indotte; autoinduzione; correnti alternate monofasi e polifasi; unità di misura).
Nozioni generali sulle macchine e sugli impianti elettrici.

Parte terza:
Elementi di tecnologia meccanica:
Lavorazione dei metalli a caldo; fusione della ghisa, fucinatura del ferro e dell'acciaio.
Lavorazione dei metalli a freddo; elementi sulle principali macchine utensili ed in particolare sul tornio e sul trapano; saldature.

Parte quarta:
Nozioni sulla Costituzione italiana.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.
Nozioni fondamentali sulla legislazione in materia di imposte di fabbricazione.
Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento ai consegnatari, agli inventari e alle responsabilità.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 6

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).
Geometria elementare piana (fino ai poligoni simili) e solida (solidi geometrici più comuni e regola per la misura delle loro superfici e dei loro volumi).
Le prove scritte hanno valore anche come saggio di calligrafia.

Parte terza:
Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
ordinamento dell'Amministrazione finanziaria;
ordinamento degli archivi;
nozioni elementari di statistica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 7

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . . e residente in . . (provincia di . . . . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . posti di .

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . .

Dichiara di essere cittadino italiano (3), di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (4) . di non aver riportato condanne penali (5) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . ., per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . e di voler sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca.

. . . . li 1961

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (7).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; (i profughi che godono dell'elevazone del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) Indicare se di lingua tedesca.

(4) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti eventualmente pendenti.

(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3672)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a 1400 posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 17 gennaio 1961;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione, citato nelle premesse, avranno luogo nell'ora, giorni e località appresso indicate:

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

ore 8 *dei giorni* 27 *e* 28 *agosto* 1961 *in Bologna presso:*

1. Liceo scientifico « A. Righi », via Carlo Pepoli, 3;
2. Scuola sec. avv. prof. « Zanotti », via Calori, 8;
3. Scuola media « Irnerio », via del Pallone, 4;
4. Scuola media « S. Domenico », piazza S. Domenico, 14;
5. Istituto professionale « A. Fioravanti », via Don Minzoni, 17.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

ore 8 *dei giorni* 28 *e* 29 *agosto* 1961 *a Cagliari presso:*

1. Liceo ginnasio « G. M. Dettori », via Pessina;
2. Istituto tecnico industriale, via S. Lucifero, 76.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

ore 8 *dei giorni* 23 *e* 24 *agosto* 1961 *a Genova presso:*

1. Liceo ginnasio « G. D. Cassini », via Galata, 34/c;
2. Liceo ginnasio « C. Colombo », via D. Bellucci, 2;
3. Istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », largo Zecca, 4;
4. Istituto tecnico nautico « S. Giorgio », P. Palermo, 13;
5. Scuola tecnica industriale « G. Galilei », corso Galilei, 5;
6. Istituto tecnico industriale per meccanici ed elettricisti, via Montezovetto, 5.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

ore 8 *dei giorni* 20 *e* 21 *agosto* 1961 *a Trieste presso:*

1. Liceo scientifico « G. Oberdan », via P. Veronese, 1;
2. Istituto tecnico « L. Da Vinci », via P. Veronese, 3;
3. Scuola avv. prof. « G. Corsi », via S. Anastasio, 15.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

ore 8 *dei giorni* 25 *e* 26 *agosto* 1961 *a Reggio Calabria presso:*

1. Liceo ginnasio « T. Campanella », via Simone Furnari;
2. Istituto tecnico « R. Piria », via R. Piria, 4;
3. Istituto magistrale « T. Gulli », via 2 Settembre.

COMPARTIMENTO DI BARI

ore 8 dei giorni 25 e 26 agosto 1961 a Bari presso:

1. Istituto tecnico « G. Cesare », via Cavour, 249;
2. Liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;
3. Istituto professionale « G. Gimma », via Imbriani, 86.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

ore 8 dei giorni 28 e 29 agosto 1961 a Napoli presso:

1. Istituto professionale « Salvator Rosa », via Foria, 25;
2. Scuola avviamento « Salvator Rosa », via Foria, 25;
3. Scuola avviamento « Casanova », via Foria, 25;
4. Istituto professionale « Casanova », via P.tta Casanova n. 5;
5. Liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

ore 8 dei giorni 25 e 26 agosto 1961 a Firenze presso:

1. Istituto tecnico industriale « L. Da Vinci », via Tersolle, 91;
2. Liceo scientifico « L. Da Vinci », via dei Marignolli, 1;
3. Liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;
4. Scuola media « A. Poliziano », via Puccinotti, 55;
5. Scuola avv. prof. « Peruzzi », via Lamarmora, 20;
6. Istituto tecnico « G. Galilei », via G. Giusti, 27;
7. Istituto tecnico « F. Duca d'Aosta », via della Colonna n. 10;
8. Liceo ginnasio « G. Galilei », via Martelli, 9;
9. Scuola tecnica commerciale « F. Sassetti », via Garibaldi, 7;
10. Scuola media « L. il Magnifico », viale Don Minzoni, 60;
11. Istituto magistrale « G. Pascoli », viale Don Minzoni, 58.

Roma, addì 1° luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4243)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 28/San. del 4 gennaio 1961, modificato con successivi decreti n. 731 del 28 marzo 1961 e n. 993 del 14 giugno 1961, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1959, bandito con decreto prefettizio n. 518, del 27 febbraio 1960;

Considerato che, a seguito della rinuncia del vincitore, si è resa vacante la condotta medica del comune di Pieve Santo Stefano (2ª condotta nord);

Tenuti presente l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso, ed interpellati gli interessati;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti di cui in narrativa, il dott. Ponticelli Dionisio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pieve Santo Stefano (2ª condotta nord).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Arezzo e del Comune interessato.

Arezzo, addì 24 giugno 1961

(4277) *Il medico provinciale:* MARCECA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1419 del 5 giugno 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 2590 del 15 dicembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1420 del 5 giugno 1961, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Cestarelli Clorinda si è resa vacante la condotta ostetrica di Montecassiano;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signora Baldini Virginia in Bini è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Montecassiano in sostituzione della signora Cestarelli Clorinda in Mari, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 8 luglio 1961

Il medico provinciale: BORROMEI

(4278)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.